

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2002, n. 0298/Pres.

Regolamento per l'inventario dei prati stabili naturali della pianura e la concessione di incentivi per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 4, commi 42 e 43, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000) determina le misure tecniche ed amministrative per la realizzazione dell'inventario dei prati stabili naturali della pianura e disciplina la concessione degli incentivi per l'utilizzazione di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento per prati stabili naturali si intendono:

- a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
- b) le formazioni prative che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate all'allegato B;
- c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia.

2. La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali.

3. Ai fini del presente Regolamento per «pianura» si intende il territorio delimitato all'allegato A.

Art. 3
(Tipologie)

1. I prati stabili naturali della pianura sono suddivisi nelle tipologie elencate all'allegato B.

Art. 4

(Inventario dei prati stabili naturali della pianura)

1. L'inventario dei prati stabili naturali della pianura consiste nella individuazione alla scala 1:10000 delle superfici sulle quali si sviluppano le formazioni erbacee indicate all'articolo 2, presenti in pianura.

2. La Direzione regionale dei parchi, di seguito denominata Direzione, provvede, eventualmente anche in collaborazione con il Corpo forestale regionale, di Università o liberi professionisti, al rilevamento delle superfici a prato, mediante l'uso di foto aeree e rilievi di campagna.

3. La Direzione provvede alla creazione di un archivio dei dati cartografici geometrico-vettoriali mediante applicativo GIS (Geografic Information System), relazionato con un database dei dati delle tipologie e delle informazioni catastali. Tali dati devono essere periodicamente aggiornati a seguito di notizie di variazione del tipo di coltura che possono pervenire da corpi di vigilanza ambientale, Amministrazioni pubbliche, privati, associazioni naturalistiche, istituzioni di ricerca o da specifiche nuove campagne di rilevamento avviate dalla Direzione medesima.

4. L'inventario dei prati stabili naturali della pianura è approvato con decreto del direttore regionale della Direzione, sentito il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve, di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

5. L'inventario è messo a disposizione delle Amministrazioni comunali e provinciali, delle associazioni naturalistiche e degli istituti di ricerca quale strumento di conoscenza del territorio.

Art. 5

(Incentivi per l'impiego del seme)

1. Gli incentivi per l'impiego del seme sono volti a proteggere la biodiversità presente nel territorio regionale, con specifico riferimento alle entità a rischio di estinzione, ed a ridurre i rischi di diffusione di specie esotiche. In particolare sono volti a favorire

l'impiego di specie di provenienza locale al fine di favorire il mantenimento delle superfici prative naturali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche come aiuto supplementare nell'ambito della misura f - Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale limitatamente alla sottomisura F2, azione 1 - Conversione dei seminativi in prato.

Art. 6

(Provenienza delle sementi)

1. Le sementi oggetto di incentivi devono provenire da prati stabili naturali presenti all'interno del territorio regionale, attribuibili, in base alla composizione floristica, ad una tipologia fra quelle indicate nell'allegato B, lettere A e C 1, C2, C3 per quanto riguarda il territorio di pianura, oppure ad altre associazioni vegetali prative naturali non concimate del territorio montano.

2. La Direzione può effettuare verifiche a campione sulle sementi impiegate.

Art. 7

(Modalità di produzione del seme)

1. Le sementi oggetto di incentivi devono appartenere a specie non individuate ed elencate nella legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera).

2. Le sementi possono essere vendute da titolari di licenza, oppure venire autoprodotte dagli utilizzatori. Questi possono reimpiegare le sementi prodotte all'interno dell'azienda, oppure provvedere all'acquisto dello sfalcio del fieno maturo dei prati e alla conseguente separazione del fiorume.

3. E' ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, raccolto dai prati stabili e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare.

Art. 8

(Impiego delle sementi)

1. Le sementi per le quali è prevista la corresponsione di incentivo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2/2000, sono utilizzate al fine di:

- a) riconversione delle superfici a seminativo in prati;

- b) ripristini ambientali conseguenti all'esecuzione di opere pubbliche;
- c) miglioramenti vegetazionali su aree prative esistenti oggetto di precedenti opere pubbliche.

Art. 9
(Zone di intervento)

1. Gli incentivi per l'impiego del seme sono concedibili per interventi da realizzare nell'intero territorio regionale.

Art. 10
(Beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono:
- a) le imprese agricole iscritte al Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 nonché gli imprenditori, gli Enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che conducono nella regione una unità tecnico-economica per la quale vengono assunti specifici impegni agroambientali;
 - b) i conduttori dei fondi che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale in quanto non producono per il mercato;
 - c) gli Enti pubblici non ricompresi alla lettera a) esclusivamente per operazioni di ripristino e rinaturalizzazione conseguenti all'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 11
(Presentazione delle domande)

1. La domanda è presentata alla Direzione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale l'incentivo è richiesto.

2. Il richiedente deve dichiarare di avere acquisito l'assenso alla realizzazione delle attività oggetto dell'incentivo previsto da parte di altri soggetti che possono vantare diritti reali o di utilizzazione del fondo a qualsiasi titolo, ove esistenti.

3. La domanda è predisposta in conformità allo schema dei moduli degli allegati C e D. Essa è firmata alla presenza del dipendente della struttura ricevente, ovvero può essere presentata firmata, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Alla domanda è allegata la

planimetria catastale e topografica indicante le aree di prelievo del seme e di intervento.

Art. 12
(Istruttoria)

1. L'istruttoria ai fini dell'ammissibilità della domanda e della determinazione dell'incentivo concedibile è svolta dal Servizio della conservazione della natura della Direzione.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il Servizio della conservazione della natura procede all'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione dell'incentivo, richiedendo l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria, e comunica all'interessato l'accoglimento od il diniego della domanda.

3. Nel caso in cui le risorse siano insufficienti a soddisfare tutte le domande di contributo pervenute, si procede alla formazione della graduatoria dei beneficiari secondo criteri di priorità:

- a) i biotopi naturali istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996;
- b) le riserve naturali regionali;
- c) i siti di importanza comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE;
- d) i parchi naturali regionali;
- e) i parchi comunali istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996;
- f) le aree di rilevante interesse ambientale istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996.

Art. 13
(Obblighi)

1. I beneficiari sono tenuti a mantenere, sulle superfici oggetto di contributo, la copertura prativa per una durata minima di cinque anni ed a rispettare i seguenti impegni:

- a) il primo anno, eseguire adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina e provvedere alla semina del miscuglio polifita, nella misura di almeno 60 kg per ettaro, proveniente esclusivamente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale. E' anche ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 T per ettaro, raccolto e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare;

- b) non eseguire fertilizzazione sia chimica che organica per tutta la durata del quinquennio;
- c) controllare la vegetazione per tutta la durata del quinquennio tramite l'esecuzione di almeno due sfalci all'anno, con asporto della biomassa ottenuta, il primo sfalcio deve essere effettuato non prima del 1° giugno. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra e procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga;
- d) eseguire, per tutta la durata del quinquennio, sistemi di lotta contro le infestanti perennanti (Sorghetta, Romice) senza l'utilizzo di prodotti fitosanitari o diserbanti.

2. Il beneficiario di contributi per ripristini ambientali da eseguire su superfici con pendenza superiore al 45 per cento, su substrati rocciosi carbonatici e con suolo superficiale, non sono tenuti ad effettuare gli sfalci ed il controllo delle infestanti perennanti.

3. In caso di impiego delle sementi al fine di miglioramenti vegetazionali su aree prative esistenti oggetto di precedenti opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), i beneficiari sono tenuti all'osservanza dei seguenti impegni:

- a) non eseguire fertilizzazione sia chimica che organica per l'intera durata dell'impegno;
- b) il primo anno, eseguire una erpicatura superficiale e provvedere alla semina del miscuglio polifita, nella misura di almeno 60 kg per ettaro proveniente esclusivamente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale. E' anche ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 T per ettaro, raccolto e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca degli incentivi.

Art. 14

(Determinazione dell'incentivo)

1. L'ammontare dell'incentivo per l'utilizzo di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali è fissato in lire 800.000/413,17 euro per ettaro seminato con lo spargimento di miscuglio polifita di sementi nella misura di almeno 60 kg per ettaro o con lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 T per ettaro.

Art. 15
(Liquidazione degli incentivi)

1. Il contributo è liquidato e erogato in un'unica soluzione dopo l'esecuzione delle operazioni di semina.

2. I beneficiari devono presentare una richiesta di liquidazione del contributo entro il 30 settembre successivo alla semina delle superfici oggetto di contributo.

3. La liquidazione è effettuata dal Servizio della conservazione della natura entro due mesi dalla richiesta di liquidazione previo sopralluogo in azienda per accertare l'obbligo di cui al comma 1.

4. Ogni anno il Servizio della conservazione della natura provvede a verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 13 per i successivi quattro anni di impegno, su un campione rappresentativo di almeno il 5% dei soggetti beneficiari.

Art. 16
(Restituzione di somme erogate indebitamente)

1. In caso di revoca dell'incentivo per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 o a seguito di accertamento della non veridicità dei dati e notizie fornite dal beneficiario, quest'ultimo è tenuto alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data della erogazione, sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TERRITORIO DI PIANURA



Tipologie prati

Prati asciutti	Prati concimati	Prati umidi e altre formazioni erbacee inondate
A1) Formazioni prative primitive	B1) Arrenatereti	C1) Torbiere basse alcaline
A2) Magredi primitivi	B2) Poo-Lolieto	C2) Molinieti
A3) Magredi evoluti		C3) Cariceti
		C4) Fragmiteti

A) prati asciutti

A1) Formazioni prative primitive	A2) Magredi primitivi	A3) Magredi evoluti
Specie indicatrici:	Specie indicatrici:	Specie indicatrici:
<i>Dryas octopetala</i>	<i>Stipa eriocalis</i>	<i>Dianthus sanguineus</i>
<i>Sesleria caerulea</i> ssp. <i>calcaria</i>	<i>Bromus condensatus</i>	<i>Chrysopogon gryllus</i>
<i>Centaurea dicroanta</i>	<i>Chrysopogon gryllus</i>	<i>Bromus erectus</i>
<i>Euphorbia triflora</i> ssp. <i>kernerii</i>	<i>Globularia punctata</i>	<i>Filipendula vulgaris</i>
<i>Globularia cordifolia</i>	<i>Cytisus pseudoprocumbens</i>	<i>Rhinanthus freynii</i>
<i>Matthiola carnica</i>	<i>Artemisia alba</i>	<i>Orchis morio</i>
<i>Carex humilis</i>	<i>Plantago holosteum</i>	<i>Prunella laciniata</i>
<i>Cytisus pseudoprocumbens</i>	<i>Scorzonera austriaca</i>	<i>Serapias vomeracea</i>
<i>Brassica glabrescens</i>	<i>Koeleria lobata</i>	<i>Centaurea scabiosa</i> ssp. <i>fritschii</i>
<i>Satureja variegata</i>	<i>Thesium divaricatum</i>	<i>Betonica serotina</i>
<i>Scabiosa graminifolia</i>	<i>Carex humilis</i>	<i>Trifolium montanum</i>
<i>Fumana procumbens</i>	<i>Brachypodium rupestre</i>	<i>Asperula cynanchica</i>
<i>Teucrium montanum</i>	<i>Festuca rupicola</i>	<i>Peucedanum oreoselinum</i>
<i>Trinia glauca</i>	<i>Sanguisorba minor</i>	<i>Viola hirta</i>
<i>Stipa eriocalis</i>		<i>Campanula glomerata</i>
<i>Astragalus onobrychis</i>		<i>Thymus pulegioides</i>
<i>Bromus condensatus</i>		<i>Ononis spinosa</i>
		<i>Orchis ustulata</i>
		<i>Onobrychis arenaria</i>
		<i>Salvia pratensis</i>

B) prati concimati

B1) Arrenatereti	B2) Poo-Lolieto
Specie indicatrici:	Specie indicatrici:
<i>Arrhenatherum elatius</i>	<i>Poa sylvicola</i>
<i>Centaurea nigrescens</i> aggr.	<i>Lolium multiflorum</i>
<i>Trisetum flavescens</i>	<i>Bromus hordeaceus</i>
<i>Ranunculus acris</i>	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
<i>Trifolium pratense</i>	
<i>Galium album</i>	
<i>Plantago lanceolata</i>	

Pimpinella maior
Salvia pratensis
Rumex acetosa
Leontodon hispidus,
Silene vulgaris
Festuca pratensis

C) prati umidi e altre formazioni erbacee inondate

C1) Torbiere basse alcaline	C2) Molinieti	C3) Cariceti
Specie indicatrici:	Specie indicatrici:	Specie indicatrici:
Schoenus nigricans	Molinia caerulea	Carex elata
Erucastrum palustre	Allium suaveolens	Carex riparia
Armeria helodes	Gladiolus palustris	Carex acutiformis
Primula farinosa	Thalictrum lucidum	
Senecio fontanicola	Gentiana pneumonanthe	
Gentiana pneumonanthe	Laserpitium prutenicum	
Euphrasia marchesettii	Succisa pratensis	
	Sanguisorba officinalis	
	Filipendula ulmaria	
	Scorzonera humilis	
C4) Fragmiteti		
Specie indicatrici:		
Phragmites australis		
Lysimachia vulgaris		
Lytrum salicaria		
Equisetum sp. pl.		
Iris pseudacorus		
Filipendula ulmaria		
Galium palustre		

Domanda per la concessione degli incentivi previsti dal Regolamento per l'inventario dei prati stabili naturali e la concessione degli incentivi per l'utilizzo del seme dei prati stabili naturali
 da inviare a: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione regionale dei parchi Via di Toppo 1
 33100 Udine

Oggetto: richiesta di incentivo per l'impiego di sementi dei prati stabili ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.2/2000

Il sottoscritto.....nato ailresidente in
 via.....n.....
 comune di Prov..... Telefono fax E-mail

<input type="checkbox"/> per proprio conto	codice fiscale	partita IVA (se posseduta)
<input type="checkbox"/> in rappresentanza di		
ente pubblico:	codice fiscale	
impresa.....	partita IVA	
sede legale: via n..... Comune..... Telefono.....		

CHIEDE

la concessione degli incentivi per l'utilizzo del seme dei prati stabili naturali previsti dalla LR 2/2000 per la seguente attività:

- riconversione delle superfici a seminativo o a colture legnose specializzate pari a mq
- ripristini ambientali conseguenti all'esecuzione di opere pubbliche pari a mq.....

Le attività saranno eseguite nelle particelle catastali riportate nell'allegata scheda riassuntiva.

All'uopo dichiara

- che le superfici per le quali è richiesto l'incentivo, alla data odierna, è:

- un seminativo .. una coltura arborea specializzata ..
- un terreno dissodato per l'esecuzione di opera pubblica ..
- un area oggetto di precedenti opere pubbliche.....

- che impiegherà esclusivamente sementi, o fieno maturo ricco di sementi, provenienti da prati stabili naturali, presenti all'interno del territorio regionale, attribuibili in base alla composizione floristica, ad una tipologia fra quelle indicate in allegato 1 del regolamento, lettere A, C1, C2, C3 per quanto riguarda la pianura, oppure ad altre associazioni vegetali prative naturali non concimate della montagna, corrispondenti alle particelle:

- n. / / foglio mappale del comune censuario
- n. / / foglio mappale del comune censuario
- n. / / foglio mappale del comune censuario

- che è a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento per l'incentivo in argomento,
- che sarà fornita la documentazione richiesta dalla Direzione regionale dei parchi alla comunicazione dell'assegnazione dell'incentivo,
- che le indicazioni riportate nella allegata scheda riassuntiva sono veritiere.
- Allega planimetria catastale e topografica con indicazione delle aree di prelievo del seme e di intervento.

